



Roma, 14 maggio 2018

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°66

Oggetto: Scadenze fiscali maggio 2018 – Divieto dal 1° Luglio 2018 di corrispondere in contanti ai lavoratori la retribuzione

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n.1–2018 elaborata dal Centro Servizi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

Roma, 14 maggio 2018

CENTRO SERVIZI TRIBUTARI DELLA L.N.D.

CIRCOLARE N. 1

Oggetto: Scadenze fiscali maggio 2018 – Divieto dal 1° luglio 2018 di corrispondere in contanti ai lavoratori la retribuzione

Entro il **16 maggio 2018**, le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398 del 1991, devono versare, senza alcuna maggiorazione, l'IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel primo trimestre 2018 sul prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997.

Entro il **31 maggio 2018** i soggetti con bilancio chiuso al 30 giugno 2017, devono versare la 2^a rata di acconto, per il periodo d'imposta 2017/2018, delle imposte IRES e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo bilancio 30 giugno 2017 (entro l'undicesimo mese dalla chiusura del bilancio).

* * *

Con i commi da 910 a 914, della legge di bilancio 2018 – legge n. 302 del 29 dicembre 2017 – è stato stabilito che, **a far data dal 1° luglio 2018**, i datori di lavoro devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, o un anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore.

Quanto sopra, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

L'obbligo non sussiste per i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni né per quelli rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Al datore di lavoro che viola l'obbligo in argomento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 5.000,00 euro.